

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver affidato alla convenuta un effetto cambiario del valore nominale di € 569,00 con scadenza 30/4/2017, affinché la banca procedesse al relativo incasso. In data 06/06/2017 la convenuta accreditava il controvalore del titolo sul conto corrente del ricorrente che, tuttavia, in data 08/06/2017 "...si è visto addebitare oltre alla somma relativa alla cambiale versata anche l'ulteriore importo di € 93,00". Il comportamento dell'intermediario avrebbe causato dei danni da valutare in via equitativa dato che il 07/06/2017 il ricorrente - ritenendo tale importo disponibile - ha prelevato la somma di € 500,00 "...in buona fede" per poter effettuare un acquisto di materiale. Pertanto il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 662,00 oltre al risarcimento danno.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali, in primo luogo, chiarisce meglio i termini della vicenda. Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario in data 03/08/2016 un contratto di portafoglio commerciale "...con l'intento di disciplinare il servizio di incasso e accettazione di effetti, documenti e assegni sull'Italia e sull'estero". Sulla base di questi accordi, in data 19/10/2016 ha presentato al dopo incasso una cambiale del valore di € 569,00 avente scadenza 30/04/2017. L'intermediario sottolinea di avere regolarmente accreditato l'importo del titolo il 06/06/2017 – confidando nel fatto che il pagamento dell'effetto fosse già stato eseguito presso la banca domiciliataria - per consentire al

cliente di beneficiare della relativa disponibilità economica; tuttavia in data 08/06/2017 - a seguito della restituzione dell'effetto pervenuto insoluto - aveva addebitato la somma complessiva di € 662,00 (di cui € 569,00 corrispondente al valore nominale del titolo, € 84,67 pari alle spese notarili e € 8,33 a titolo di commissioni bancarie per le attività svolte in sede di incasso dell'effetto) e di tale circostanza il cliente veniva tempestivamente informato.

Sul punto, la resistente rappresenta che l'art. 11 del contratto di portafoglio commerciale sottoscritto dalle parti prevede che "...il cedente è tenuto a rimborsare a semplice richiesta la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti (...) quando (...) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo".

Riguardo, poi, alla domanda relativa al risarcimento del danno la banca rileva che la stessa appare infondata poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno conseguente alla circostanza descritta.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne la responsabilità della banca per aver stornato l'importo di una cambiale presentata dal ricorrente tramite servizio "dopo incasso".

In via preliminare, ai fini dell'individuazione della corretta composizione del Collegio ai sensi dell'art. 4, sez. III, del "Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF", pare opportuno precisare che, sebbene il ricorrente si qualifichi nel ricorso come "consumatore", la controversia attiene all'accertamento della diligenza dell'intermediario nell'espletamento del servizio di incasso di una cambiale presentata sulla base di un contratto di portafoglio commerciale, che è per sua natura riferibile ad un soggetto "non consumatore".

Nel merito appare utile analizzare le disposizioni del contratto di portafoglio commerciale - stipulato al fine di regolare i servizi di incasso e accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero - sulla base del quale il cliente/creditore ha presentato la cambiale all'incasso. Il rapporto in esame è regolato secondo la clausola "al dopo incasso" in forza della quale, come noto, la banca effettua l'accreditamento dell'importo degli effetti, al netto delle commissioni, solo ad incasso avvenuto e agisce in forza di un mandato.

L'intermediario per sostenere la correttezza del proprio operato richiama l'art. 11 del regolamento contrattuale in base al quale il cedente (il cliente che ha presentato i titoli) è tenuto a rimborsare "a semplice richiesta" l'intermediario nella circostanza, tra l'altro, in cui lo stesso "non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo". Inoltre, in base all'art. 5 del medesimo regolamento, l'intermediario non era tenuto ad avvisare il cliente circa il mancato incasso dell'effetto cambiario - a meno di ordini di proroga di scadenza degli effetti (circostanza che non risulta dalla documentazione versata in atti) - bensì era tenuto a restituire il titolo una volta ottenuta la materiale disponibilità; restituzione che stando alla ricostruzione dei fatti sarebbe avvenuta.

Ciò posto, costituisce principio riconosciuto in giurisprudenza che le clausole "salvo incasso" o "dopo incasso" conservano effetto sospensivo, in quanto la trasmissione del titolo avviene in funzione di un mandato conferito alla banca perché realizzi il credito

incorporato e ne accrediti il controvalore in conto, con la conseguenza che il correntista acquista la disponibilità della somma solo se e quando il titolo risulti effettivamente incassato dalla stessa banca. Di conseguenza, lo storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensiva, alla quale rimane subordinato l'accredito ai sensi dell'art. 1829 c.c., comporta il venir meno, con efficacia retroattiva, dell'iniziale annotazione (Cass. 27 agosto 2013, n. 19585): ne deriva che grava sul correntista, e quindi sull'attuale ricorrente, il rischio dell'insolvenza del debitore cartolare (Collegio di Napoli n.2675/16).

A tanto si aggiunga che nessuna prova, ha offerto il ricorrente in ordine al danno assertivamente subito, sì che anche sotto questo profilo il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO